

# COMUNE DI SALICE SALENTINO

\*\*\*\*\*

## PROVINCIA DI LECCE

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>Verbale n. 41</b> <b>Data 09 Aprile 2018</b>	PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 09/04/2018 AVENTE AD OGGETTO "PRESA D'ATTO DEL RIPIANO RELATIVO AL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE."
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09, del mese di Aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria, previa acquisizione della copia della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2018, presso la sede del Comune, esprime il proprio parere in merito alla stessa, avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DEL RIPIANO RELATIVO AL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.";

#### IL REVISORE UNICO

**Richiamato**, l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

**Esaminata**, la proposta di deliberazione n. 16 del 09/04/2018, e i documenti allegati;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05/06/2017, con la quale risulta approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016, con un disavanzo di € 768.544,17, e l'ente, al punto 6), si riserva di adottare i provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale si è concluso l'esercizio al quale si riferisce il rendiconto approvato, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

**Visto**, l'art.188 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che:

*1.L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano stati individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del revisore unico. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169*

della legge 27 dicembre 2006 n.296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Sindaco o il Presidente trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del Revisore Unico. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

**Considerato che:** ai sensi dell'art. 188 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

a. è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

b. può essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati le modalità e i tempi del ripiano;

**Dato atto che**, allo stato, il disavanzo di amministrazione 2016, non risulta applicato, né all'esercizio in corso alla approvazione del rendiconto 2016, mediante previsione contestuale nella delibera di approvazione dello stesso, né risulta adottata alcuna delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, nella quale siano individuati i provvedimenti necessari per il pareggio;

**Preso atto** che in fase di elaborazione del Preconsuntivo al 31/12/2017, come da prospetto del presunto risultato di amministrazione consegnato allo scrivente, si registra un avanzo di amministrazione, rilevando un ripiano sostanziale del disavanzo di amministrazione sopra richiamato;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario dell'ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000;

### ESPRIME

Il proprio parere favorevole, in merito alla proposta di deliberazione di cui sopra, con riserva di verificare l'effettivo ripiano del disavanzo di amministrazione 2016, in sede di consuntivo 2017.

Invita l'Ente a trasmettere la delibera in questione, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dot. Giovanni ANCORA

